



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio di Gabinetto*

Prot. n. AOOUFGAB N. *11539* /PF

Roma, *19 LUG 2012*

Ing. Giosuè Caliano  
Laboratorio "Acustoelettronica – ACULAB"  
Facoltà di Ingegneria  
Università degli Studi ROMA TRE  
Via della Vasca Navale, 84  
00146 ROMA

e p. c. Ufficio per gli Affari Giuridici  
e le Relazioni Costituzionali  
Segretariato Generale della  
Presidenza della Repubblica  
Piazza del Quirinale, 1  
00187 Roma

*c.a. Direttore dell'Ufficio*  
*Dr. Michele Maria Morabito*

Oggetto: Interpello del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato delle Università.

Con riferimento alla Sua lettera inviata all'Illustre Presidente della Repubblica, On. Giorgio Napolitano, e trasmessa a questo Ufficio, con nota Prot. 48184 P del 23/04/2012, dall'Ufficio per gli Affari Giuridici e le Relazioni Costituzionali del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, Le trasmetto la nota di risposta predisposta, per competenza, dalla Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario di questo Dicastero.

IL CAPO DI GABINETTO  
Dr. Luigi Fiorentino



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, AFAM, E PER LA RICERCA  
Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario  
Ufficio I- 00144 Roma – Piazza J.F. Kennedy 20

Prot. 3468

Roma,

11 LUG. 2012

**Oggetto: Prot. 11512/PF dell'11/6/2012- Interpello del personale tecnico-amministrativo delle Università.**

Con riferimento alla nota prot. 11512/PF del'11/6/2012 si precisa quanto segue.

L'art. 29, comma 11, lett. c) della legge n. 240/2010 ha espressamente abrogato l'art. 1, comma 10 della legge n. 230/2005 che vietava il conferimento di incarichi di insegnamento al personale tecnico amministrativo delle università.

La richiamata legge n. 240/2010, all'art. 23, ha introdotto una nuova disciplina in materia di contratti per l'attività di insegnamento.

In particolare, il comma 2 del predetto articolo prevede che "(...) le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali (...)", attribuendo alle università il potere di disciplinare con appositi regolamenti le procedure di selezione pubblica dei destinatari dei contratti.

Tanto premesso, si ritiene che la lettura combinata dell'art. 29, comma 11, lett. c) e dell'art. 23, comma 2, non escluda di per sé il conferimento di incarichi di insegnamento al personale tecnico-amministrativo, purchè lo stesso avvenga – ovviamente – nel rispetto delle procedure pubbliche di valutazione comparativa disciplinate dai citati regolamenti di Ateneo.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Daniela Livon**

66